REGIONE LAZIO

PROVINCIA DI RIETI

COMUNE DI ANTRODOCO

L.R.38/1999-DGR n.855 del 20/12/2018- Bando di concessione contributi ai Comuni, ad esclusione di Roma Capitale, per la realizzazione di opere e lavori pubblici finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici, ex L.R. n. 38/1999.

RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE STRADALE DELL'ASSE URBANO COMPOSTO DA VIA VESPASIANO E VIA DEI FOSSI

PROGETTO ESECUTIVO

STRALCIO P.R.G. E N.T.A.

RICHIEDENTE:
IL SINDACO
ING. ALBERTO GUERRIERI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93

R.U.P.
GEOM. GREGORI GIUSEPPE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93

PROGETTISTA:
ING. CRISTIAN ROSCETTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93

TAV.
DT05

SCALA: VARIE

AGGIORNAMENTI:

Stralcio di P.R.G.

ART. 27 - Zone residenziali A -

~~In attesa di strumenti urbanistici attuativi,~~ Gli interventi ammissibili per le zone riportate in cartografia sono i seguenti:

Zona A_1 - formata da edifici, isolati e spazi urbani, caratterizzanti l'effettiva consistenza del nucleo antico. Con apposita delimitazione sono stati individuati, all'interno di questa zona, gli edifici monumentali vincolati o vincolabili ai sensi della legge n. 1089 del 1/6/1939 sulla tutela delle cose di interesse storico ed artistico. I rimanenti edifici, possiedono caratteri ambientali tali da essere meritevoli di conservazione nei prospetti esterni, nella tipologia dei materiali edilizi, nei volumi e nelle sagome esistenti.

In questa zona sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui ~~ai punti 1 e 6 del precedente art. 11~~ alle lettere a, e c, di cui all'art. 31 della legge n°457/78, per gli edifici monumentali individuati, e gli interventi di cui ai ~~punti 1, 2 e 6 del medesimo articolo~~ alle lettere b e d dello stesso art. 31, per tutti gli altri edifici.

Con apposita campitura, all'interno della zona A_1, sono stati individuati gli immobili ed i complessi edilizi ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, mediante interventi rivolti alla conservazione, al ri-

sanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. I Piani di recupero relativi, saranno predisposti, approvati ed attuati con le modalità di cui all'art. 28 della legge 5/8/1978 n. 457 con le priorità stabilite col programma di cui all'art. 6 delle presenti norme.

Zona A_2 - formata dagli edifici, gli isolati e gli spazi urbani costituenti l'espansione novecentesca del nucleo di antica formazione, meritevoli di essere conservati nei prospetti, nei volumi e nelle sagome in quanto memoria dei criteri di crescita urbana.

~~In detta zona sono consentiti gli interventi di cui ai punti 1, 2, 3, 6 del precedente art. 11.~~

SALVO QUANTO RIPORTATO IN PRECEDENZA, IN DETTA ZONA SONO AMMISSIBILI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COME DEFINITI ALL'ART. 31 DELLA LEGGE N°457/78 -

Zona A_3 - formata da edifici ed aree a diretto contatto funzionale e visivo con la zona A_1. Gli edifici esistenti, per lo più di recente costruzione, sono privi di valori architettonici. In questa zona, in attesa del piano urbanistico attuativo, sono consentiti tutti gli interventi di cui al precedente art. 11; in occasione di riparazioni, ripristini, nuove tinteggiature, sostituzione degli infissi, dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad armonizzare le costruzioni con i caratteri architettonici peculiari delle zone A_1 e A_2.

~~Le aree libere all'interno del centro sto~~

rico sono inedificabili fino all'approvazione dello strumento urbanistico attuativo.

E' vietata ogni trasformazione di destinazione d'uso.

ART. 28 - Zona residenziale B -

La destinazione d'uso di tali zone é quella prevista all'art. 26 delle presenti norme.
In queste zone il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto.
Le altezze dei nuovi edifici ed il limite di distanza tra nuovi fabbricati dovranno rispettare i minimi fissati all'art. 9 del D.M. 2/4/1968 n. 1444.
Gli indici e le prescrizioni speciali che si applicano nelle zone riportate in cartografia sono i seguenti:

B_1 - completamento espansione recente di tipo 1

Sm = -
If = 3 mc/mq
Np = 3 compreso piano terra o rialzato
H = 9,50 ml.
Dc = 5,00 ml. o a confine
Df = 10,00 ml. o in contiguità
Ds = 5,00 o in allineamento con le costruzioni esistenti

Data la vicinanza di questa zona con il nucleo antico, la concessione a edificare resta subordinata al criterio fondamentale di tutela ambientale.

In particolare sono prescritte facciate in pietra o intonaci rustici con coloritura che si richiami a quelle esistenti, copertura a tetto con inclinazione massima delle falde del 35%, finestre in legno e persiane alla romana; sono ammessi balconi

purché si dimostri che esistono tali strutture nella zona. E' ammessa l'edificazione a confine purché sia esibita convenzione fra i privati.

B_2 - completamento espansione recente di tipo 2

Sm = -

If = 2,5 mc/mq

Np = 3 compreso piano terra o rialzato

H = 10,50 ml.

Dc = 5,00 ml. o a confine

Df = 10,00 ml. o in contiguità

Ds = 5,00 ml. (vedi art. 9 D.M. 2/4/1968)

La concessione a edificare resta subordinata al criterio fondamentale di tutela ambientale; in fase di progettazione dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti tendenti a realizzare condizioni di qualità ed inserimento nell'ambiente circostante.

In particolare si prescrivono coperture a tetto con inclinazione massima delle falde del 50%, uso di materiali tradizionali, elementi architettonici e particolari di finitura tipici dell'edilizia locale.

E' ammessa l'edificazione a confine purché sia esibita convenzione tra i privati.

B* - completamento con caratteristiche speciali

Sm = -

If = 3 mc/mq

Np = 3 compreso piano terra o rialzato

H = 9,50

Dc = 5,00 ml. E' ammessa la costruzione a confine o ad una distanza inferiore nei limiti del punto seguente

Df = 10,00 tra pareti finestrate
6,00 quando almeno una delle pareti é finestrata
0,00 in contiguità

Ds = in allineamento con le costruzioni esistenti

CAPO II° - ZONE DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE

Art. 18 - Zone destinate alla viabilità

Le zone destinate alla viabilità comprendono:

a) le strade
b) i nodi stradali
c) i parcheggi
d) le aree di rispetto

L'indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali e dei parcheggi, ha valore d di massima fino alla redazione del progetto dell'opera.

a) Le strade sono classificate come segue:

A= strade primarie con funzione di collegamento a livello regionale ed interregionale.

sono accessibili attraverso i nodi indicati nelle tavole di P.R.G. o attraverso nuove immissioni di strade secondarie purché distanti non meno di 500 metri dagli accessi esistenti o da quelli previsti dal P.R.G. Tale definizione si riferisce alle principali arterie di attraversamento del territorio (S.S. n. 4 Salaria e S.S. n. 17 dell'Appennino abbruzzese). Se non altrimenti indicato, le costruzioni marginali osserveranno una distanza di ml. 30 e 10 rispettivamente al di fuori ed all'interno dei centri abitati e delle zone residenziali del P.R.G.

B = Strade urbane con funzione prevalentemente Comunale.

sono accessibili mediante normali immissioni delle strade.

C = Strade locali con funzione prevalentemente agricole e forestale:

Sono tutte quelle strade non classificate come comunali;

D = Strade interne con funzione di distribuzione capillare dagli autoveicoli nelle zone residenziali.

Le costruzioni marginali dovranno osservare una distanza minima pari a quella prescritta dall'art. 9 comma 2° del D.M. 2/4/1968.

E = Strade ciclabili,pedonali e mulattiere con funzione di distribuzione capillare dei ciclisti e dei pedoni

La sezione delle strade ciclabili e multipla di m. 1,25 con un minimo di ml.2,50.

La sezione minima dei pedonali,ivi compresi i marciapiedi, è di ml. 1,50.

b) Nodi stradali

I nodi stradali sono i luoghi di confluenza di due o più strade.

c) Parcheggi

I parcheggi pubblici della rete stradale

principale primaria e secondaria, sono riportate nelle tavole di P.R.G. e individuati con la lettera P.

In sede di progettazione della rete stradale principale e primaria possono essere previsti nuovi parcheggi nelle aree di rispetto stradale.

d) Aree di rispetto

Le aree di rispetto, sono necessarie nella realizzazione delle nuove strade, all'ampliamento di quelle esistenti, ed alla protezione della sede stradale nei riguardi della edificazione.

In tali aree è vietata ogni nuova costruzione. E' consentito a titolo precario e mediante apposita convenzione, la costruzione di stazioni di rifornimento per autoveicoli.

Il limite della fascia di rispetto equivale al limite di edificabilità, pertanto salvo diversa prescrizione riportata nelle norme particolari di zona, le aree di rispetto possono essere utilizzate per la produzione agricola ed essere conteggiate al fine della utilizzazione degli indici edilizi.

E' facoltà del Comune, in sede di concessione, evitare la realizzazione di recinzioni pericolose per la circolazione site ai margini delle zone di rispetto stradale.